

COMUNE DI FOMBIO

PROVINCIA DI LODI
Codice Ente 10990

OGGETTO:
Canone unico patrimoniale – approvazione tariffe anno 2025-.

nr. data
85 13.11.2024

COPIA

L'anno **duemila venti quattro** addi **treddici** del mese di **novembre** alle ore **17.30** della residenza municipale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione vigente, si è riunita la Giunta Comunale. Eseguito l'appello, risultano:

	PRESENTE	ASSENTE
1.PASSERINI Davide	[X]	[]
2.BASSI Valentina	[X]	[]
3.LOMBARDI Alessandro	[X]	[]

partecipa alla seduta il Segretario Comunale, Dott. Nicola Caravella, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Sig. Avv. Davide Passerini, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta

=====

PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART.49 E 147- BIS DEL D.Lgs267/2000 così come novellato dalla L.213/2012 di conversione del DL 174/2012 ed in accordo al vigente regolamento sui controlli interni.

=====

Pareri di regolarità tecnica: che attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Emanuela MARTINI

Parere di regolarità contabile: che attesta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e **visto attestante la copertura finanziaria:**

FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
f.to Emanuela MARTINI

Il Revisore dei Conti ai sensi dell'art.239 del D.Lgs.267/2000 esprime il seguente parere

IL REVISORE DEI CONTI

OGGETTO:

Canone unico patrimoniale – approvazione tariffe anno 2025-

n. data

85 13.11.2024

LA GIUNTA COMUNALE

CONSIDERATO che la legge di bilancio 160/2019 ha riservato importanti novità sul fronte dei prelievi sulla pubblicità e sulle occupazioni di suolo pubblico, compresi i mercati, prevedendo l'istituzione di nuovi canoni la applicazione dal 1° gennaio 2021.

PRESO ATTO che l'art. 1, comma 847, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha abrogato il Capo I del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, in materia di ICP/DPA, l'articolo 63 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446, relativo alla COSAP ed ogni altra disposizione in contrasto con le norme di disciplina dei nuovi canoni.

RILEVATO che l'art. 4, comma 3-quater, del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8 (c.d. decreto "milleproroghe"), ha disposto che le abrogazioni contenute nel comma 847 producono i loro effetti decorrono dal 1° gennaio 2021.

PRESO ATTO CHE:

- per effetto delle disposizioni contenute nella Legge nr.160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 816 a 836 e ai commi da 817 a 836 dalla predetta data è stato *istituito da parte dei comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti» il **“canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province”***, per riunire in una sola forma di prelievo le entrate relative all'occupazione di aree pubbliche e la diffusione di messaggi pubblicitari. Il *canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria* è destinato a sostituire:
 - la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP);
 - il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), per i comuni che hanno istituito il canone in luogo della TOSAP, ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs 446/1997;
 - l'imposta comunale sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni (ICP/DPA) di cui alle revisione ed armonizzazione introdotte dal D.Lgs n. 507/1993, e successive modificazioni ed integrazioni, dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e i Diritti sulle Pubbliche Affissioni;
 - il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP), che i comuni potevano istituire in sostituzione del tributo, ai sensi dell'art. 62 del D.Lgs 446/1997;
 - il canone per l'occupazione delle strade, cosiddetto non ricognitorio, previsto dall'articolo 27 del codice della strada;

DATO ATTO che:

- con l'introduzione dei canoni patrimoniali previsti in sostituzione dei precedenti prelievi legati ai presupposti dell'occupazione del suolo pubblico e delle esposizioni e diffusioni pubblicitarie, i Comuni, hanno dovuto approntare la specifica disciplina regolamentare adottata dal consiglio comunale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, oltre ad impostare il nuovo impianto tariffario ponendo attenzione alle diverse fattispecie confluite nelle due diverse entrate;
- il Legislatore, da parte sua, ha fissato regole precise, sia per quanto riguarda la stesura dei Regolamenti, prevedendo:
 - al comma 821 tutti gli elementi che dovranno necessariamente essere disciplinati dai soggetti attivi sia, per quanto riguarda le tariffe;
 - ai commi 824 e 825 i criteri utili alla loro definizione;
 - ai commi 826 e 827 le tariffe standard del CUP per classe di comune, ad anno solare e giornaliera, modificabili dai singoli enti locali;

-ai commi 841 e 842 l'indicazione delle tariffe standard (annuale e giornaliera) del Canone Mercatale, anche loro immodificabili da parte dei Comuni, che potranno solo prevedere determinate riduzioni ed aumenti limitati come regolati dal successivo comma 843;

- ai commi 831 e 831-bis l'indicazione della tariffe anche queste non modificabili dagli enti territoriali, da applicare rispettivamente alle occupazioni permanenti realizzate con cavi e condutture da società di erogazione servizi di rete e alle occupazioni realizzate dalle aziende che installano su suolo pubblico antenne e ripetitori per la diffusione di segnale via etere e in generale alle altre società che forniscono servizi di pubblica utilità e che non rientrano nella previsione di cui al comma 831. Per queste specifiche e particolari fattispecie, il canone viene definito non in base alla superficie ma in base al numero di utenze attive per i casi regolati dal comma 831 mentre viene definito in misura fissa per quelli regolati in via residuale dal comma 831-bis. Per questi importi, e solo per questi, il Legislatore ha previsto una automatica rivalutazione annuale in base all'indice ISTAT (*Nel testo del comma 831 si legge: "...Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente..."* -Così pure nel testo del comma 831-bis si legge: "...I relativi importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente...")

-ai commi da 837 841 e 843 l'onere di istituire, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 446/1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;

VISTI i commi 826, 827, 831, della citata legge 160/2019, che riportano le tariffe standard del nuovo canone unico patrimoniale, che per i Comuni fino 10.000 abitanti, come il Comune di Fombio, sono le seguenti:

TARIFFA Occupazione Suolo Canone Unico (di legge) per l'anno ANNO 2024

- Tariffa standard annua € 30,00/mq
- Tariffa standard giornaliera € 0,60/mq
- Tariffa utenze fino a 20.000 abitanti per occupazioni permanenti cavi e condutture € 1,750/utenza, con minimo di € 929,946 (euro 929,95 con arrotondamento a 2 decimali);
- Tariffa utenze oltre a 20.000 abitanti per occupazioni permanenti cavi e condutture € 1,167 /utenza, con minimo di € 929,946 (euro 929,95 con arrotondamento a 2 decimali);
(tariffe ed importi dell'anno 2024 per effetto della rivalutazione prevista dal comma 831 dell'art.1 L.160/2019 che prevede che gli stessi vengano rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente pubblicato il 16 gennaio 2024 che registra incremento dell'indice FOI rispetto al dicembre precedente pari allo 0,6%) .

DATO ATTO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 29.03.2021, in relazione al combinato disposto dagli articoli 52 e 62 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, è stato istituito il nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi pubblici) con decorrenza dal 1° gennaio 2021 ed è stato approvato il relativo regolamento.

RICHIAMATE le precedenti deliberazioni:

- G.C. nr.11 del 18.01.2023 con la quale sono stati definite le tariffe del Canone unico patrimoniale ed i coefficienti moltiplicatori da applicare alle tariffe standard per l'anno 2023 così come risulta dalla tabella allegata alla stessa.
- G.C. nr.108 del 15.11.2024 con la quale sono stati definite le tariffe del Canone unico patrimoniale ed i coefficienti moltiplicatori da applicare alle tariffe standard per l'anno 2024 così come risulta dalla tabella allegata alla stessa.

OGGETTO:

Canone unico patrimoniale – approvazione tariffe anno 2025-

n. data
85 13.11.2024

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" ed in particolare gli articoli 42 comma 2, lettera f) e 48, che attribuiscono alla Giunta Comunale la competenza per la determinazione delle tariffe da approvare entro i termini di approvazione del bilancio di previsione;

VISTI:

- l'articolo 53, comma 16, della legge 23.12.2000 n. 388 (finanziaria 2001) che prevede che *"Il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali (...) e per l'approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali, è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione"*;
- l'articolo 172, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267, che prevede che fra i documenti da allegare al bilancio di previsione ci siano *"le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi"*.

VISTO l'art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.

RICORDATO che, ai sensi dell'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, le previsioni di bilancio sono formulate sulla base delle linee strategiche e degli indirizzi contenuti nel Documento Unico di Programmazione, osservando altresì i principi contabili generali e applicati.

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del quale *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno."*

RICHIAMATE:

- la delibera di Giunta Comunale n. n. 59 del 10.07.2024, esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2025-2027;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. n. 24 del 29.07.2024, esecutiva, è stato approvato, ai sensi dell'art.9 del Decreto Legge n.102 del 31/08/2013, il Documento Unico di Programmazione Dup 2025-2027;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 88 in data 15.11.2024 con la quale è stata Approvazione la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025-2027 ai fini della presentazione al Consiglio Comunale.

DATO ATTO che:

- con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, del 25 luglio 2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 181 del 04 agosto 2023, è stato modificato il principio contabile applicato concernente la Programmazione, Allegato 4/1 al D.Lgs.118/2011.

OGGETTO:

Canone unico patrimoniale – approvazione tariffe anno 2025-

n.	data
85	13.11.2024

- le nuove disposizioni sono finalizzate a consentire l'approvazione del bilancio entro i termini previsti ed evitare, pertanto, la gestione in esercizio provvisorio. Le nuove regole cominciano ad applicarsi dalla costruzione del Bilancio di Previsione Finanziario 2024-2026 e se ne conferma l'applicazione anche per la costruzione del Bilancio di Previsione Finanziario 2025-2027.

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 69 del 03.09.2024 ad oggetto: "Atto di indirizzo per la predisposizione del Bilancio di Previsione Finanziario 2025/2027" esecutiva ai sensi di legge.

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 79 del 13.11.2024 ad oggetto: "Previsioni di Entrata e di Spesa del Bilancio di Previsione 2025-2027 definite dall'Organo Esecutivo ai sensi del Dm 25 luglio 2023".

CONSIDERATO che, in continuità con la precedente normativa, la suddivisione del territorio comunale è stata confermata ed inserita nel Regolamento di istituzione e disciplina del nuovo Canone unico patrimoniale approvato con deliberazione C.C. nr.7 del 29.03.2021 in due (nr.2) Categorie ai fini dell'applicazione del Canone (Zone I e II).

DATO ATTO che alle strade appartenenti alla 1^a Categoria viene applicata la tariffa più elevata. La tariffa per le strade di 2^a Categoria (zona) è ridotta in misura del 20 per cento rispetto alla 1^a Categoria(zona).

PRESO ATTO che il citato Regolamento istitutivo del nuovo canone individua altresì le tipologie di occupazioni e di esposizioni pubblicitarie e che l'elenco di classificazione delle strade è allegato allo stesso.

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 817, della legge 160/2019, il canone è disciplinato dagli Enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi sostituiti dal canone stesso con decorrenza dall'anno 2021, (principio di invarianza del gettito quale clausola di salvaguardia per le entrate del Comune) fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe standard in base alle quali si applica il canone relativo alle fattispecie di cui al comma 819 dell'art. 1 della L. n. 160 del 2019.

CONSIDERATI in particolare alcuni elementi:

- le tariffe dell'Imposta Comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni nonché del canone di occupazione spazi e aree pubbliche (oggi Canone Unico Patrimoniale di concessione e autorizzazione pubblicitaria e canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi pubblici) sono le medesime da oltre vent'anni;
- l'incidenza della variazione dell'inflazione che da gennaio 2020 a dicembre 2023 si è attestata circa al 17,00 %;
- l'aumento dei costi legati alla gestione dell'ente (utenze, costi del materiale, ...);
- la necessità di rispettare gli equilibri finanziari dell'ente.

RITENUTO pertanto dover provvedere all'aggiornamento delle tariffe da applicarsi per l'anno 2025 considerando: la variazione dell'inflazione gennaio 2020 a dicembre 2023 pari al 17%.

DATO ATTO dell'elaborazione per l'anno 2025 delle nuove tariffe così come elaborate negli allegati che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

OGGETTO:

Canone unico patrimoniale – approvazione tariffe anno 2025-.

n. data
85 13.11.2024

RITENUTO di confermare anche per l'anno 2025 l'esenzione dal Canone unico patrimoniale dal pagamento del canone le occupazioni contemplate all'art.59 comma 4 dal sopra citato Regolamento, in particolare per:

- le occupazioni di spazi ed aree pubbliche rappresentate dai passi carrabili (manufatti generalmente costituiti da listoni di pietra o altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata)
- le occupazioni di spazi ed aree pubbliche rappresentate dai passi carrabili così detti a raso (accessi che siano a filo con il manto stradale)

VISTO il Regolamento Generale delle Entrate Comunali, della Riscossione coattiva e del contenzioso approvato con atto C.C. nr.12 del 16.06.2020.

VISTA la circolare 2/DF Ministero dell'economia e delle Finanze del 22 novembre 2019 secondo la quale l'applicazione dell'art. 13, comma 15-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, è relativa alle entrate di natura tributaria e non a quelle di natura non tributaria per le quali i Comuni non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul relativo sito internet.

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 ed in particolare l'art. 42, comma 1, lettera f).

ACQUISITI:

- il parere favorevole reso dal Responsabile del Servizio proponente in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49.1 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m., da ultimo modificato dall'art. 3.1 lett. b) del D.L. 10/10/2012 n. 174, convertito in L. 07/12/2012 n. 213;
- il parere favorevole reso dal Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile, comportando il presente atto riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, ai sensi dell'art. 49.1 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m., da ultimo modificato dall'art. 3.1 lett. b) del D.L. 10/10/2012, convertito in L. 07/12/2012 n. 213;

CON voti con voti favorevoli, unanimi e palesi, validamente espressi

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente;

2. Di approvare le tariffe del Canone Unico Patrimoniale di concessione, autorizzazione per l'occupazione di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile e per la diffusione dei messaggi pubblicitari e del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, ai sensi della L. 160/2019, con efficacia dal 1° gennaio 2025, come ridefinite e riportate negli Schemi Allegati al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale:

- A - CANONE UNICO –Occupazione Suolo Pubblico
 - A1 Tipologia Occupazione-permanenti
 - A2 Distributori
 - A3 Infrastrutture-reti
 - A4 Tipologia Occupazione-Giornaliere
 - A4 Coefficiente di Durata (cumulabili)
 - A5 Coefficiente di Durata-Oraria (Riduzione oraria)
 - A6 Mercato Cittadino Ricorrente

- A7 Mercato Cittadino Spunta
- A8 Quote Aggiuntive Canone
- B - CANONE UNICO –Diffusione Messaggi Pubblicitari
 - B1 Fattispecie Esposizioni
 - B2 Pubblicità effettuata mediante volantinaggio - tariffa applicata al giorno per persona
 - B3 Pubblicità effettuata mediante Pubblicità sonora - tariffa applicata al giorno per persona per veicolo
 - B4 Coefficiente Pubbliche Affissioni per i primi 10 giorni

3. Di confermare per l'anno 2025 l'esenzione dal Canone unico patrimoniale dal pagamento del canone le occupazioni contemplate all'art.59, così come previsto al comma 4 dell'all'art.59 dal sopra citato Regolamento;

4. Di stabilire che Il canone non è versato qualora esso sia uguale o inferiore a €5,00;

5. Di stabilire che nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni e interessi non supera per ciascun credito, l'importo di € 30,00 con riferimento ad ogni periodo d'imposta;

6. Di stabilire in caso l'occupazione comporti la necessità di interrompere, del tutto o in parte, il transito veicolare di strade, piazze, vicoli, ecc. o l'istituzione di divieti di sosta, il titolare dell'autorizzazione è tenuto al pagamento, oltre del canone dovuto per l'effettiva occupazione dell'area in cui si svolgono i lavori, di una quota forfettaria stabilita in € 10,00;

7. Di stabilire in caso di occupazioni con cantieri in materia edilizia (da conteggiarsi complessivamente nel canone da versare a favore del Comune):

- l'ammontare dei diritti di segreteria in € 1,00;
- in caso di occupazioni complesse per cui il Funzionario ritenga necessario eseguire un sopralluogo presso il luogo in cui si effettuerà l'occupazione, l'ammontare delle spese del sopralluogo in € 10,00.

8. Di dare atto che le tariffe e i termini sopra indicati sono stati individuati in conformità regolamento comunale previsto dal comma 821 della legge 160/2019, approvato da parte del Consiglio Comunale nella seduta del 29.03.2021 con proprio atto nr.7.

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000 stante l'urgenza di provvedere.

OGGETTO:
Canone unico patrimoniale – approvazione tariffe anno 2025-.

n. data
85 13.11.2024

Deliberazione G.C.n.85 del 13.11.2024

Il presente verbale viene letto approvato e sottoscritto come segue:

IL SINDACO
f.to Avv. Davide Passerini

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to. Dott. Nicola Caravella

Copia conforme all'originale, ad uso amministrativo.

Addì, 15 NOV. 2024



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Dott. Nicola Caravella

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE (art.124 del D.Lgs. del 18 agosto 2000 n.267)
Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 gg. a partire dal 15 NOV. 2024 fino al 30 NOV. 2024

Addì, 15 NOV. 2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Nicola Caravella

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI (art.125 D.Lgs.18 agosto 2000 n. 267)
Si da atto che del presente verbale viene data comunicazione oggi 15 NOV. 2024 giorno di pubblicazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art.125 D.Lgs.267/2000.

Addì, 15 NOV. 2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Nicola Caravella

ESECUTIVITÀ' (art.134 D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267)
Si certifica che nei confronti della su estesa deliberazione:
NON SOGGETTA a controllo preventivo di legittimità, non sono state riportate, nei primi 10 giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta ESECUTIVA il 15 NOV. 2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Nicola Caravella

[X] La presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma art. 134 del D.Lgs.267/2000.

Addì,

15 NOV. 2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Nicola Caravella